

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 3

venerdì, 10 gennaio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 1/R Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana). Modifiche del d.p.g.r. 62/R/2017.	4
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 2/R Regolamento di attuazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale).	9
LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 3 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015.	20
LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 4 Trasferimento dell'impianto di depurazione Casa del Lupo.	39
LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 5 Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.	45
LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 6 Disposizioni in materia di agriturismo d'epoca e di comunicazione dei dati. Modifiche alla l.r. 30/2003.	58

SEZIONE

I

Regione Toscana

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1/R DEL 8 GENNAIO 2025

**Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana).
Modifiche del d.p.g.r. 62/R/2017.**

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana

il seguente regolamento:

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Modifica dell'art. 2 del d.p.g.r. 62/R/2017 (Contenuti dell'istanza di agevolazione fiscale per la tipologia dei progetti promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro (art. 3, comma 1, lett. a), l.r. 18/2017))

Art. 2 Modifica dell'art.4 del d.p.g.r. 62/R/2017 (Beneficiari delle erogazioni liberali (art. 3, l.r. 18/2017))

Art. 3 Modifica dell'art.5 del d.p.g.r. 62/R/2017 (Verifica delle istanze e riconoscimento delle agevolazioni fiscali (art. 5, l.r. 18/2017))

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117 comma 6 della Costituzione;

visto l'articolo 42 comma 2 dello Statuto;

vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana), come successivamente modificata;

vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), con particolare riferimento agli articoli 60 e 89;

vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.37, "Atto di integrazione del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 65/2014", con particolare riferimento all'articolo 34;

vista la legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali);

visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 62/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 "Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana");

visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 21.11.2024;

visto il parere favorevole della V Commissione del Consiglio regionale, espresso nella seduta del 16.12.2024, con l'integrale recepimento delle osservazioni;

vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2024, n. 1538;

Considerato quanto segue:

1. La Legge Regionale 7 novembre 2024, n. 47 (Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017.) ha modificato la normativa in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Le modifiche riguardano, tra l'altro:

- a) l'ampliamento del novero dei soggetti potenziali destinatari di donazioni con l'ingresso delle associazioni senza fini di lucro in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della l.r. 27/2021 che realizzino progetti concernenti manifestazioni di rievocazione storica aventi le caratteristiche individuate dalla stessa l.r. 27/2021;
- b) l'individuazione dei "progetti di paesaggio", e degli studi di fattibilità ad essi propedeutici, di cui alla l.r. 65/2014 e alla D.C.R. 37/2015, quali oggetti incentivabili e meritevoli degli interventi di mecenatismo in quanto strumenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale e

paesaggistico toscano inteso come bene comune, strumenti altresì adeguati a sostenere lo sviluppo dei territori, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.

2. Le novelle legislative citate ai punti precedenti hanno reso necessarie alcune limitate modifiche del regolamento di attuazione della l.r. 18/2017.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Modifica dell'art. 2 del d.p.g.r. 62/R/2017

(Contenuti dell'istanza di agevolazione fiscale per la tipologia dei progetti promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro (art. 3, comma 1, lett. a), l.r. 18/2017))

1. La lett. c), dell' articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 62/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 "Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana"), è interamente sostituita dalla seguente:

"c) l'indicazione del progetto relativo al paesaggio, del progetto culturale, nonché il progetto concernente la realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 18/2017 al quale il donante intende erogare la somma."

2. La lettera b) dell'articolo 2 comma 2 del d.p.g.r. 62/R/2017 è sostituita dalla seguente: *"b) qualificazione e valorizzazione del paesaggio attraverso i progetti di paesaggio e gli studi di fattibilità ad essi propedeutici, di cui all'articolo 34 del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.37 del 27 marzo 2015 (Atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014)."*

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 62/R/2017 è inserito il seguente: *"2 bis. Gli studi di fattibilità di cui al comma 2 lettera b) sono formalizzati mediante l'approvazione di specifici accordi con la Regione e devono sviluppare, in raccordo con il settore regionale competente in materia di paesaggio, obiettivi e strategie definiti in tali accordi e finalizzati a qualificare e valorizzare i diversi paesaggi regionali in coerenza con i contenuti del PIT-PPR e in attuazione degli obiettivi di qualità degli ambiti di paesaggio."*

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2, del d.p.g.r. 62/R/2017 è inserito il seguente comma :

"3 bis. I progetti concernenti la realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica devono essere coerenti con i contenuti e le procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali)."

5. Il comma 4, dell'articolo 2 del d.p.g.r. 62/R/2017, è sostituito dal seguente:

"4. Le istanze di agevolazione sono accompagnate da una dichiarazione del soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il quale dichiara la presenza nel suo statuto o atto costitutivo delle finalità di

valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio , nonché del “patrimonio culturale intangibile”, nelle forme derivanti dalla cultura popolare e dalle tradizioni locali.”

Art. 2

Modifica dell'art. 4 del d.p.g.r. 62/R/2017 (Beneficiari delle erogazioni liberali (art. 3, l.r. 18/2017))

1. Nell'articolo 4, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 62/R/2017, dopo la parola “paesaggio”, sono aggiunte le seguenti parole: “ *nonché del “patrimonio culturale intangibile”, nelle forme derivanti dalla cultura popolare e dalle tradizioni locali.*”

Art. 3

Modifica dell'art. 5 del d.p.g.r. 62/R/2017

(Verifica delle istanze e riconoscimento delle agevolazioni fiscali (art. 5, l.r. 18/2017))

1. Nell'articolo 5, comma 5, del d.p.g.r. 62/R/2017, le parole “la competente struttura della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “*la Giunta regionale*”.

2. Nell'articolo 5, comma 5, del d.p.g.r. 62/R/2017, le parole “tra i progetti di cui all'articolo 2”, sono sostituite dalle seguenti : “ *ai sensi dell'articolo 4, comma 4 ter, della l.r. 18/2017*”.

3. Nell'articolo 5, comma 6, del d.p.g.r. 62/R/2017, dopo la parola “beneficiari”, sono aggiunte le seguenti parole: “*delle istanze ritenute ammissibili*”.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 8 gennaio 2025

Regione Toscana

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 2/R DEL 8 GENNAIO 2025

Regolamento di attuazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale)

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana

il seguente regolamento:

INDICE PREAMBOLO

- Art. 1 - Elementi minimi delle tecniche colturali di mantenimento e miglioramento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata (articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 36/2023)
- Art. 2 - Specie ammesse e modalità di controllo e di certificazione delle piante tartufigene (articolo 2, comma 1, lettera f) della l.r. 36/2023)
- Art. 3 - Modalità per la realizzazione, la tenuta e l'aggiornamento della mappatura regionale (articolo 3, comma 1, lettera c) della l.r. 36/2023)
- Art. 4 - Modalità e tempi di invio annuale da parte dei comuni alla Giunta regionale dei dati relativi al rilascio e al rinnovo dei tesserini di abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi (articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 36/2023)
- Art. 5 - Modalità e tempi di invio annuale da parte dei comuni dei dati relativi al rilascio e al rinnovo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e coltivate riconosciute (articolo 4, comma 1, lettera d) della l.r. 36/2023)
- Art. 6 - Accertamento e identificazione delle specie di Tuber (articolo 5, comma 2 della l.r. 36/2023)
- Art. 7 - Modalità per istituire nuove zone geografiche di provenienza di tartufi e per modificare le esistenti (articolo 6, commi 3 e 4 della l.r. 36/2023)
- Art. 8 - Richiesta di periodi di divieto diversi dal calendario di cerca e di raccolta del tartufo (articolo 8, comma 4 della l.r. 36/2023)
- Art. 9 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cerca e alla raccolta di tartufi al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta (articolo 8, comma 6 della l.r. 36/2023)
- Art. 10 - Documentazione per la richiesta di riconoscimento e di rinnovo di tartufaia naturale controllata (articolo 11, comma 3 della l.r. 36/2023)
- Art. 11 - Documentazione per la richiesta di riconoscimento di tartufaia coltivata (articolo 12, comma 3 della l.r. 36/2023)
- Art. 12 - Documentazione e modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento e di rinnovo di area addestramento cani da tartufo (articolo 14, comma 4 della l.r. 36/2023)
- Art. 13 - Periodo di apertura e modalità di accesso all'area addestramento cani da tartufo (articolo 20, comma 1, lettera j) della l.r. 36/2023)
- Art. 14 - Tipologia e modalità di apposizione delle tabelle nelle tartufaie naturali controllate, coltivate e nelle aree addestramento cani da tartufo (articolo 11, comma 8, articolo 12, comma 6 e articolo 14, comma 6 della l.r. 36/2023)

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 2 dello Statuto;

Visto l'articolo 66, comma 3 dello Statuto;

Vista la legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale) e in particolare l'articolo 20;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 18 aprile 2024;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 13 maggio 2024, n. 559;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni, espresso dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) nella seduta del 31 luglio 2024;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni, espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 18 settembre 2024;

Visto il parere della competente struttura di cui articolo 18, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2024, n. 1552;

Considerato quanto segue:

1. il regolamento di attuazione, in applicazione dell'articolo 20 della l.r. 36/2023, disciplina gli elementi minimi delle tecniche colturali di mantenimento e di miglioramento per le tartufaie naturali controllate e per le tartufaie coltivate, la definizione delle specie ammesse per la micorrizzazione delle piante tartufigene e le modalità di controllo e di certificazione delle stesse, le modalità per la realizzazione, la tenuta e l'aggiornamento della mappatura regionale, le modalità e i tempi dell'invio annuale da parte del comune alla Giunta regionale sia dei dati inerenti il rilascio e il rinnovo dei tesserini di abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi, che dei dati relativi al rilascio e al rinnovo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e di quelle coltivate riconosciute, le modalità per l'identificazione delle specie di Tuber da parte del tartufaio, le modalità per l'istituzione di nuove zone geografiche di provenienza del tartufo e di modifica di quelle esistenti, le modalità di richiesta da parte del comune o di organismi scientifici di periodi in deroga rispetto al calendario di cerca e di raccolta dei tartufi, la documentazione per la richiesta di riconoscimento di tartufaia naturale controllata e di tartufaia coltivata, la documentazione e le modalità di presentazione della richiesta da parte delle associazioni di tartufai di riconoscimento di area addestramento cani da tartufo, della definizione del periodo temporale di apertura e di modalità di accesso all'area medesima, la tipologia e le modalità di apposizione delle tabelle di delimitazione lungo il perimetro delle tartufaie naturali controllate, di quelle coltivate e delle aree addestramento cani da tartufo;
2. al fine di semplificazione delle procedure autorizzatorie ancora in essere al momento di entrata in vigore del presente regolamento si prevede che alle richieste di riconoscimento di tartufaia naturale controllata e di tartufaia coltivata presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le modalità previste dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi destinati al consumo e per la tutela degli ecosistemi tartufigeni);
3. di accogliere le raccomandazioni espresse nel parere favorevole della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;
4. di accogliere le raccomandazioni espresse nel parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e di adeguare conseguentemente il testo a eccezione di quelle relative agli articoli 10, comma 2 e 14, comma 2 in quanto, in seguito ad una valutazione tecnica, le stesse non sono state ritenute in linea con le finalità delle medesime disposizioni.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Elementi minimi delle tecniche colturali di mantenimento e miglioramento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata
(articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 36/2023)

1. Le tecniche colturali di mantenimento e miglioramento della tartufaia naturale controllata, ai fini di mantenere e/o incrementare la produzione tartufigena, devono rispettare gli habitat naturali, mantenendo gli equilibri dell'ecosistema.
2. Le tecniche di cui al comma 1 sono specificate nel progetto di costituzione e nel piano quinquennale di gestione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e) in funzione dello stato della tartufaia naturale e possono riguardare, tra le altre:
 - a) opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fossette, muretti a secco, graticciate;
 - b) avviamento ad alto fusto del bosco, secondo un progetto di taglio, qualora necessario, privilegiando il rilascio di matricine delle specie simbiotiche con i tartufi;
 - c) controllo della vegetazione arbustiva infestante;
 - d) eliminazione e controllo della vegetazione alloctona infestante;
 - e) sfoltimento dei polloni sulle ceppaie e diradamenti selettivi di piante arboree;
 - f) eliminazione di piante secche in piedi, secche cadute o pericolanti;
 - g) irrigazioni e pacciamature;
 - h) inserimento piante tartufigene;
 - i) ogni altra pratica agronomica o forestale che si renda necessaria purché nel rispetto dell'ecosistema tartufigeno.
3. Le tecniche colturali di gestione della tartufaia coltivata, specificate nel progetto di impianto e nel piano di gestione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), devono fornire anche le seguenti informazioni:
 - a) verifica dell'attitudine del luogo di impianto rispetto alla/e specie di tartufo previste in coltivazione, ovvero i caratteri stazionali, pedologici, microclimatici;
 - b) analisi del suolo e destinazione dello stesso nei due anni precedenti all'impianto;
 - c) indicazione del numero e della specie di piante arboree simbiotiche per ettaro di coltivazione, sesso di impianto, durata della stagione improduttiva e produzione mediamente attesa per ciascuna specie dichiarata in coltivazione e indicazione del vivaio di approvvigionamento;
 - d) tecniche di preparazione del suolo all'impianto e delle modalità di impianto;
 - e) tecniche di gestione post-impianto per un periodo pari alla durata del piano di gestione, dalla messa a dimora fino all'entrata in produzione.

Art. 2

Specie ammesse e modalità di controllo e di certificazione delle piante tartufigene
(articolo 2, comma 1, lettera f) della l.r. 36/2023)

1. Le specie di funghi del genere *Tuber* con le quali sono micorrizzate le piante tartufigene da mettere a dimora nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate sono quelle indicate all'articolo 5 della legge regionale.
2. Per la messa a dimora di piante tartufigene nella tartufaia, sia naturale controllata che coltivata, il richiedente del riconoscimento di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), di seguito legge regionale, deve utilizzare materiale in possesso di

certificazione, prevista dalla normativa di settore, che specifica, almeno, il numero delle piantine, la specie forestale e il tipo di tartufo con cui è stata eseguita la micorrizzazione.

3. Il richiedente presenta al Servizio fitosanitario regionale la documentazione di cui al comma 2, e quest'ultimo rilascia un certificato con il quale è attestata la conformità del materiale vegetale alla documentazione di micorrizzazione.

Art. 3

Modalità per la realizzazione, la tenuta e l'aggiornamento della mappatura regionale
(articolo 3, comma 1, lettera c) della l.r. 36/2023)

1. La mappatura regionale delle aree tartufigene e delle aree a raccolta riservata è realizzata dalla competente struttura della Giunta regionale sulla base del lavoro di ricerca e aggiornamento periodico delle aree tartufigene naturali e delle tartufige naturali controllate e coltivate.

2. La mappatura è realizzata su sistemi informativi geografici (GIS) ed è inserita sullo strumento web GIS della Regione Toscana GEOscopio di cui all'articolo 55 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

3. L'aggiornamento della mappatura avviene con cadenza almeno biennale.

4. I comuni e i soggetti scientifici riconosciuti di cui all'articolo 9 possono accedere ai dati caricati su GEOscopio al fine di porre in essere le specifiche competenze previste dalla legge regionale e per esigenze di tutela e di conservazione del patrimonio tartufigeno.

5. I soggetti di cui al comma 4 indirizzano l'istanza di accesso ai dati, tramite posta elettronica certificata, alla competente struttura della Giunta regionale indicando, oltre all'oggetto della richiesta, la finalità della stessa. Gli stessi sono tenuti alla riservatezza riguardo ai dati ai quali accedono ed è fatto divieto della loro divulgazione.

Art. 4

Modalità e tempi di invio annuale da parte dei comuni alla Giunta regionale dei dati relativi al rilascio e al rinnovo dei tesserini di abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi
(articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 36/2023)

1. Il comune, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla competente struttura della Giunta regionale i dati relativi al rilascio e al rinnovo dei tesserini di abilitazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi rilasciati negli ultimi dodici mesi contenenti:

- a) le generalità del titolare;
- b) l'indirizzo di residenza e un indirizzo di posta elettronica;
- c) il codice fiscale;
- d) la data di rilascio del tesserino di abilitazione e del versamento della tassa regionale;
- e) la scadenza del tesserino di abilitazione.

Art. 5

Modalità e tempi di invio annuale da parte dei comuni dei dati relativi al rilascio e al rinnovo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufige naturali controllate e coltivate riconosciute
(articolo 4, comma 1, lettera d) della l.r. 36/2023)

1. Il comune, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla competente struttura della Giunta regionale i dati relativi alle nuove attestazioni di riconoscimento di tartufige naturali controllate e di quelle coltivate, inerenti il proprio ambito territoriale, rilasciate e rinnovate negli ultimi dodici mesi, contenenti, per ogni nuova attestazione rilasciata:

- a) le generalità del titolare o dei titolari, l'indirizzo di residenza, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata, se posseduta;
- b) il titolo di conduzione (proprietario, affittuario etc.);
- c) la categoria del soggetto richiedente (impresa agricola, IAP, privato, associazione etc.);
- d) i dati catastali e le mappe particellari con il perimetro della tartufaia;
- e) la data di riconoscimento e quella di scadenza;
- f) la/e specie di tartufo oggetto di raccolta riservata.

Art. 6

Accertamento e identificazione delle specie di Tuber (articolo 5, comma 2 della l.r. 36/2023)

1. L'accertamento delle specie di Tuber di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale può essere fatto a vista dall'operatore, munito del tesserino di abilitazione alla cerca e alla raccolta di cui all'articolo 9 della legge regionale, durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione l'identificazione delle specie è condotta dagli Ispettorati micologici presso il Dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.
2. L'operatore di cui al comma 1 prende contatto con l'Ispettorato micologico secondo le modalità previste dallo stesso.

Art. 7

Modalità per istituire nuove zone geografiche di provenienza di tartufi e per modificare le esistenti (articolo 6, commi 3 e 4 della l.r. 36/2023)

1. La proposta di nuova zona geografica di provenienza di tartufi, rispetto a quelle previste dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale, deve essere presentata alla Giunta regionale da almeno tre comuni confinanti, sentite le associazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale, i consorzi volontari di cui all'articolo 16 della legge regionale e le organizzazioni professionali agricole. La proposta deve essere motivata e inviata alla competente struttura della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale può, inoltre, modificare la delimitazione delle zone geografiche di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale su richiesta motivata di un nuovo comune confinante o di un comune facente parte della zona di provenienza, sentito il parere delle associazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale, dei consorzi volontari di cui all'articolo 16 della legge regionale e delle organizzazioni professionali agricole. A tal proposito il comune invia alla competente struttura della Giunta regionale una richiesta motivata.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 o 2, acquisito il parere di un soggetto scientifico di cui all'articolo 9, si esprime sull'istituzione di nuove zone di valorizzazione o sulla variazione proposta di quelle esistenti. In caso di esito positivo la deliberazione contiene anche l'aggiornamento dei comuni di provenienza di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale.

Art. 8

Richiesta di periodi di divieto diversi dal calendario di cerca e di raccolta del tartufo (articolo 8, comma 4 della l.r. 36/2023)

1. Per richiedere alla Giunta regionale il divieto di cerca e di raccolta di tartufi in periodi diversi da quelli previsti dal calendario di raccolta di cui all'articolo 8 della legge regionale il comune territorialmente competente presenta istanza motivata alla competente struttura della Giunta

regionale, corredata da una relazione tecnica in cui si evidenziano le motivazioni e le cause che richiedono il divieto.

2. La Giunta regionale si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 9

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cerca e alla raccolta di tartufi al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta
(articolo 8, comma 6 della l.r. 36/2023)

1. Per motivi di studio, di ricerca applicata e di sperimentazione, su richiesta di soggetti scientifici riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca, la Giunta regionale può autorizzare la cerca e la raccolta di tartufi al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta di cui all'articolo 8 della legge regionale.

2. Il soggetto scientifico interessato presenta istanza alla competente struttura della Giunta regionale specificando la motivazione dello studio, della ricerca o della sperimentazione e le finalità che tale attività si prefigge, indicando, altresì, l'area interessata e le specie di tartufi oggetto della deroga; all'istanza è allegata una cartografia di dettaglio che individua l'area interessata, in supporto informatico georeferenziato.

3. L'autorizzazione è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza con deliberazione della Giunta regionale e la stessa è comunicata ai comuni interessati, alle associazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale, ai consorzi di cui all'articolo 16 della legge regionale se presenti nel territorio interessato e agli organi di vigilanza.

Art 10

Documentazione per la richiesta di riconoscimento e di rinnovo di tartufaia naturale controllata
(articolo 11, comma 3 della l.r. 36/2023)

1. Al fine del riconoscimento di tartufaia naturale controllata il richiedente presenta al comune, con le modalità da questo previste, la richiesta di rilascio dell'attestazione di riconoscimento. L'imprenditore agricolo può presentare la richiesta di riconoscimento di tartufaia naturale controllata tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) sul sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Il comune mediante il sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) provvede all'istruttoria dell'istanza e rilascia il riconoscimento di tartufaia naturale controllata.

2. Alla richiesta sono allegati i seguenti documenti:

a) la perizia asseverata da un professionista abilitato iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A e B, o all'albo del collegio degli agrotecnici laureati o all'albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati che tratti dei seguenti aspetti: caratteristiche ecologiche dell'ambiente nel quale il tartufo produce (terreno, vegetazione e microclima);

1) estensione delle superfici e indicazione delle particelle catastali interessate dagli interventi;

2) evidenziazione cartografica degli interventi di mantenimento o miglioramento previsti;

3) inquadramento cartografico e catastale su base informatica;

b) gli estremi dei titoli di possesso delle superfici oggetto della richiesta;

c) nel caso di richiedente imprenditore agricolo professionale (IAP) attestazione o autocertificazione del requisito, se non già contenuta nel fascicolo aziendale;

- d) se il richiedente è un'associazione di cui all'articolo 15 della legge regionale attestazione o autocertificazione circa il possesso della personalità giuridica di diritto privato;
 - e) il piano di gestione che individua le tecniche colturali atte al mantenimento e al miglioramento della produzione del tartufo in situ in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, compresa l'eventuale messa a dimora di piante tartufigene.
3. Il trasferimento dei terreni a qualsiasi titolo, sia per atto tra vivi che mortis causa, comporta il trasferimento della titolarità del riconoscimento di tartufo naturale controllato. Il nuovo titolare è tenuto a comunicare al comune il subingresso. In tal caso rimane, comunque, fermo il numero di attestazione precedentemente rilasciato dall'amministrazione comunale.
4. Nel caso di variazione che preveda un aumento o una diminuzione della superficie della tartufo naturale controllato riconosciuta, il titolare, al fine della nuova definizione del perimetro, con le modalità di cui al comma 1, provvede all'aggiornamento della documentazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale in merito ai limiti di superficie.
5. Per ottenere il rinnovo, il richiedente presenta al comune, con le modalità di cui al comma 1, l'istanza di rinnovo allegando:
- a) la nuova perizia asseverata di cui al comma 2, lettera a);
 - b) il nuovo piano di gestione di cui al comma 2, lettera e).
6. Nel caso in cui la superficie della tartufo ricada nel territorio di due o più comuni confinanti il riconoscimento della tartufo naturale controllato è effettuato dal comune ove insiste la maggior superficie di terreno, previa istruttoria in collaborazione con le altre amministrazioni confinanti interessate.
7. Alle richieste di riconoscimento di tartufo naturale controllato presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le modalità previste dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi destinati al consumo e per la tutela degli ecosistemi tartufigeni).

Art. 11

Documentazione per la richiesta di riconoscimento di tartufo coltivato (articolo 12, comma 3 della l.r. 36/2023)

1. Al fine del riconoscimento di tartufo coltivato il richiedente presenta al comune, con le modalità da questo previste, la richiesta di rilascio dell'attestazione di riconoscimento. L'imprenditore agricolo può presentare la richiesta di riconoscimento di tartufo coltivato tramite la DUA sul sistema informativo dell'ARTEA. Il comune mediante il SIGAF provvede all'istruttoria dell'istanza e rilascia il riconoscimento di tartufo coltivato.
2. Alla richiesta sono allegati i seguenti documenti:
- a) una perizia asseverata, in merito a quanto definito nell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), da un professionista abilitato iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A e B, o all'albo del collegio degli agrotecnici laureati o all'albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
 - b) l'inquadramento cartografico e catastale su base informatica;
 - c) gli estremi dei titoli di possesso delle superfici oggetto della richiesta;
 - d) il piano di gestione che individua le tecniche colturali in conformità a quanto disposto dall'articolo 1.
3. Il trasferimento dei terreni a qualsiasi titolo, sia per atto tra vivi che mortis causa, comporta il trasferimento della titolarità del riconoscimento. Il nuovo titolare è tenuto a comunicare al comune il subingresso. In tal caso rimane, comunque, fermo il numero di attestazione precedentemente rilasciato dall'amministrazione comunale.

4. Nel caso di variazione che preveda un aumento o una diminuzione della superficie della tartufaia coltivata riconosciuta il titolare, al fine della nuova definizione del perimetro, con le modalità di cui al comma 1 provvede all'aggiornamento della documentazione di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui la superficie della tartufaia ricada nel territorio di due o più comuni confinanti il riconoscimento della tartufaia coltivata è effettuato dal comune ove insiste la maggior superficie di terreno, previa istruttoria in collaborazione con le altre amministrazioni confinanti interessate.
6. Alle richieste di riconoscimento di tartufaia coltivata presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le modalità previste dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi destinati al consumo e per la tutela degli ecosistemi tartufigeni).

Art. 12

Documentazione e modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento e di rinnovo di area addestramento cani da tartufo
(articolo 14, comma 4 della l.r. 36/2023)

1. Ogni associazione di tartufai di cui all'articolo 15 della legge regionale può richiedere il rilascio dell'attestato di riconoscimento di un'area addestramento cani da tartufo presentando la richiesta allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove ricade l'area. Alla richiesta è allegata la seguente documentazione:
 - a) l'inquadramento cartografico e cartografia catastale dell'area interessata;
 - b) gli estremi del titolo di possesso o di proprietà dell'area;
 - c) il piano della attività comprendente il calendario di apertura dell'area in conformità con il calendario di cerca e di raccolta dei tartufi di cui all'articolo 8 della legge regionale;
 - d) il regolamento di accesso alla stessa.
2. Ogni associazione può richiedere l'istituzione di una sola area di addestramento cani da tartufo la cui superficie non superi due ettari in un corpo unico.
3. Per ottenere il rinnovo, il richiedente presenta allo SUAP insieme all'istanza, il nuovo piano delle attività e il regolamento di accesso di cui al comma 1 lettere c) e d) con le modalità di cui allo stesso comma 1. In assenza di variazioni, il richiedente può autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) l'invarianza delle condizioni alla base del rilascio della precedente attestazione di riconoscimento, senza allegare documentazione.

Art. 13

Periodo di apertura e modalità di accesso all'area addestramento cani da tartufo
(articolo 20, comma 1, lettera j) della l.r. 36/2023)

1. Il periodo di apertura agli utenti dell'area addestramento cani da tartufo avviene nei periodi di apertura del calendario di cerca e di raccolta del tartufo di cui all'articolo 8 della legge regionale.
2. La gestione delle aree di addestramento cani è affidata all'associazione che ha fatto richiesta di riconoscimento, la quale deve assicurare le attività di addestramento a tutti coloro che ne facciano richiesta anche se non soci, organizzando le attività e gli accessi, in modo da dare la più ampia diffusione del corretto impiego del cane nella cerca e nella raccolta dei tartufi.
3. Le attività di addestramento cani da tartufo devono essere svolte nel rispetto dell'articolo 7 della legge regionale.

Art. 14

Tipologia e modalità di apposizione delle tabelle nelle tartufaie naturali controllate, coltivate e nelle aree addestramento cani da tartufo

(articolo 11, comma 8, articolo 12, comma 6 e articolo 14, comma 6 della l.r. 36/2023)

1. Le tabelle di delimitazione previste dalla legge regionale devono avere le dimensioni di centimetri 20 per centimetri 30 e devono essere collocate su pali o altri sostegni morti a una altezza minima da terra di 1.80 metri, purché sia assicurata la visibilità delle medesime. Le tabelle possono anche essere collocate su sostegni vivi ma soltanto con uso di fascette tali da non danneggiare la pianta.
2. Le tabelle sono poste in modo tale che da ogni cartello deve essere visibile il precedente e il successivo e sono poste lungo tutto il perimetro della superficie interessata a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e devono essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri.
3. Le tabelle devono essere scritte in stampatello nero su fondo bianco, ben leggibili da terra. Su ogni tabella sono riportati il numero di riconoscimento rilasciato dal comune e a seconda della tipologia di area da delimitare, la scritta “Cerca e Raccolta di tartufi riservata” o “Area addestramento cani da tartufo - Divieto di raccolta di tartufi”.
4. Le tabelle di delimitazione devono essere, nel tempo, mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità e rimosse a cura del titolare quando viene meno il riconoscimento dell’area delimitata.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 8 gennaio 2025

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2025, N. 3

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016)

- Art. 1 - Contenuto degli accordi. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 50/2021
- Art. 2 - Approvazione schema di accordi. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 50/2021
- Art. 3 - Regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori di comuni, province e Città metropolitana. Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 50/2021
- Art. 4 - Specifiche modalità operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati. Inserimento dell'articolo 7 ter nella l.r. 50/2021

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016)

- Art. 5 - Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 57/2017
- Art. 6 - Recupero dei canoni. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 57/2017
- Art. 7 - Recupero delle spese. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 57/2017
- Art. 8 - Accordi sostitutivi e di semplificazione. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 57/2017

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)

- Art. 9 - Modifiche al preambolo della l.r. 80/2015
- Art. 10 - Indennità di allagamento. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 80/2015
- Art. 11 - Conferenza per la difesa del suolo. Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 80/2015
- Art. 12 - Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 80/2015
- Art. 13 - Regolamenti per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti. Quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 80/2015
- Art. 14 - Criteri per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque pubbliche. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 80/2015
- Art. 15 - Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 80/2015
- Art. 16 - Canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche. Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 80/2015
- Art. 17 - Grandi derivazioni idroelettriche. Canone aggiuntivo. Inserimento dell'articolo 13 ter nella l.r. 80/2015
- Art. 18 - Disposizioni per la prosecuzione delle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione. Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 80/2015

CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico)

Art. 19 - Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 20 - Disposizioni sul pagamento dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e della correlata imposta

Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) ed in particolare l'articolo 12, commi 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Direttiva Quadro sulle Acque);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare gli articoli 65 e 67;

Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016);

Visto il parere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) espresso il 7 febbraio 2023 (44/2023/I/EEL) ai sensi dell'articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs. 79/1999;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80);

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 11 novembre 2024;

Considerato quanto segue:

1. Si è reso necessario introdurre dei correttivi al contenuto degli accordi disciplinati dalla l.r. 50/2021 e, in particolare, a fronte della difficoltà manifestata dai gestori nella predisposizione degli atti tecnici necessari al rilascio delle concessioni, viene data la possibilità di prorogare il termine per la presentazione della relazione asseverata;
2. Si rende necessario disciplinare, in conformità alla l.r. 57/2017, la gestione delle occupazioni del demanio idrico senza titolo che siano accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi;
3. Si rende inoltre necessario introdurre una disciplina per la regolarizzazione delle utilizzazioni del demanio idrico e relative aree da parte di comuni, province e Città metropolitana a mezzo ponti, pontili fissi e galleggianti e manufatti e accessori assimilati, attraverso la previsione di una disciplina che semplifichi le modalità di rilascio delle relative concessioni e le modalità di comunicazione delle interferenze tra ponti e reticolo idrografico di gestione;
4. Viene introdotta una specifica disciplina per il rilascio di nuove concessioni o il rinnovo di quelle già esistenti, di ponti pubblici e privati, nell'ipotesi in cui non sia possibile attestare la compatibilità idraulica e stabilendo la previsione di un esercizio provvisorio dell'opera in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità, disponendo misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio secondo le disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004;
5. Si è reso necessario introdurre modifiche alla l.r. 57/2017 volte a ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennizzi per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque senza titolo e disciplinare gli accordi per i soggetti che hanno almeno cinquanta rapporti concessori prevedendo, anche per tali concessioni, la possibilità che siano rilasciate con procedura semplificata mediante presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato; agli eventuali illeciti amministrativi accertati nell'ambito degli accordi si applicano le medesime disposizioni definite con l.r. 50/2021;
6. È inserito nel preambolo della l.r. 80/2015 il riferimento alla pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006, come richiesto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella formulazione indicata con nota di impegno del Presidente della Giunta regionale;
7. Si rende necessario introdurre nella l.r. 80/2015 modifiche in attuazione dell'articolo 12, commi 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies del d.lgs 79/199 in materia di concessioni idroelettriche e conseguentemente si provvede a modificare il preambolo della medesima l.r. 80/2015;
8. Si rende necessario integrare la l.r. 80/2015 con la procedura per la realizzazione di opere idrauliche che hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal

- periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà, ai sensi del d.p.r. 327/2001;
9. Considerato che occorre definire, in conformità ai paramenti stabiliti dalla norma nazionale, la disciplina del canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nonché del canone aggiuntivo, dovuto dai titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute che proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni fino alla riassegnazione tenuto anche conto delle indicazioni impartite da ARERA nella deliberazione 6 novembre 2019 n. 490/2019/A/EEL (Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche);
 10. Visto il parere del 7 febbraio 2023 (44/2023/I/EEL) espresso da ARERA e ritenuto di accogliere le richieste di precisazioni ivi formulate, tra le quali quella di prevedere che la Giunta regionale si attenga alle linee guida di ARERA nell'approvare, con propria deliberazione, le modalità di calcolo della componente variabile del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche;
 11. Preso atto che, come precisato nel citato parere di ARERA, il soggetto tenuto a trasmettere i dati alla Regione per la determinazione della componente variabile del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche, è Terna s.p.a.;
 12. Considerato, inoltre, necessario stabilire l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti di grandi derivazioni idroelettriche debbono versare alla struttura regionale territorialmente competente in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione in caso di concessioni scadute;
 13. Ritenuto opportuno, al fine di ridurre un potenziale contenzioso dall'esito incerto, ma dal sicuro costo, disporre che i pagamenti relativi ai canoni ed alle correlate imposte regionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), nonché gli indennizzi di cui all'articolo 1, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati per gli anni dal 2016 al 2020 entro il 31 dicembre 2022, si considerino regolarmente eseguiti;
 14. Si rende necessario stabilire che le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l.r. 77/2016, decorrono dal 1° gennaio 2016 e la durata è determinata nel termine massimo del 31 dicembre 2025;
 15. Ritenuto di accogliere la raccomandazione contenuta nel parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo con riferimento agli importi e alle annualità dovute all'indennizzo previsto dall'articolo 7 bis della l.r. 50/2021 ai fini della regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico di comuni, province e Città metropolitana;

Approva la presente legge

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016)

Art. 1

Contenuto degli accordi.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 50/2021

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016), è sostituito dal seguente:

- “3. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge e dall’accordo stipulato o nel caso di mancato pagamento, anche di una sola annualità, della somma di cui al comma 2, il gestore è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva, pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti nell’accordo.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
“4 bis. Il termine di cui al comma 4 è differito fino ad un massimo di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente comma, mediante la sottoscrizione di un accordo integrativo ai sensi dell’articolo 5, comma 1 ter.”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
“4 ter. Nel caso in cui la relazione asseverata di cui al comma 4 risulti incompleta, la struttura regionale territorialmente competente richiede in un’unica soluzione la documentazione mancante entro venti giorni dal ricevimento della domanda di concessione. I termini di avvio del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.”.
4. Al comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 dopo le parole: “Qualora il gestore non presenti la relazione asseverata di cui al comma 4” sono inserite le seguenti: “o le integrazioni di cui al comma 4 ter entro trenta giorni dalla richiesta delle stesse.”.
5. Il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è sostituito dal seguente:
“7. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi, ai fini del rilascio della concessione è richiesto un indennizzo pari al canone per ogni anno di occupazione senza titolo, determinato sulla base dell’importo del canone definito ai sensi dell’articolo 35 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni) per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo e calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità. Le somme e le maggiorazioni di cui al presente comma non sono gravate da interessi legali. All’indennizzo non si applica il pagamento dell’imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione).”.
6. Dopo il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
“7 bis. Le concessioni di cui al comma 7 sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della perizia asseverata e decorrono dalla data di rilascio della concessione nell’ambito della vigenza dell’accordo.”.
7. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
“7 ter. Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d’ufficio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), oltre alle sanzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015.”.
8. Al comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 le parole: “di cui al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 4 e 4 ter.”.
9. Dopo il comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
“8 bis. Nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori o valutazioni tecniche si applicano gli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Resta fermo quanto disposto dall’articolo 17 bis della medesima legge nel caso sia prevista l’acquisizione di assenti, concerti o nulla osta comunque denominati per l’adozione del provvedimento.”.

Art. 2

Approvazione schema di accordi.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 50/2021

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 50/2021 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Gli accordi di cui all'articolo 2 hanno una durata pari a cinque anni dalla sottoscrizione, rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di cinque anni."
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 5 della l.r. 50/2021 è aggiunto il seguente:
"1 ter. La modifica dell'accordo comporta la sottoscrizione di un accordo integrativo."

Art. 3

Regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a
mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori di
comuni, province e Città metropolitana.
Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 50/2021

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
"Art. 7 bis
Regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a
mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori di
comuni, province e Città metropolitana
1. Ai fini della regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori e del rilascio del titolo concessorio, i comuni, le province e la Città Metropolitana trasmettono alla direzione regionale competente per materia la documentazione di cui al comma 2.
2. Le concessioni sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione, asseverata da un professionista abilitato, sulla compatibilità idraulica di cui all'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80), relativa a ciascuna interferenza fra il reticolo idrografico regionale e ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori.
3. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione.
4. Nel caso in cui la relazione asseverata di cui al comma 2 risulti incompleta, la struttura regionale territorialmente competente richiede in un'unica soluzione la documentazione mancante entro venti giorni dal ricevimento della domanda. I termini di avvio del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della documentazione mancante richiesta.
5. Nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori o valutazioni tecniche si applicano gli articoli 16 e 17 della l. 241/1990. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 17 bis della medesima legge nel caso sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati per l'adozione del provvedimento.
6. Qualora i comuni, le province e la Città Metropolitana non presentino la relazione asseverata di cui al comma 2, o le integrazioni di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla richiesta, il rilascio della concessione è effettuato ai sensi dell'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016, senza beneficiare della procedura semplificata di cui al presente articolo.
7. Nel caso di cui al comma 6, si applica la sanzione di cui all'articolo 9 della l.r. 80/2015.
8. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo omnicomprensivo per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori, determinato in euro 2,00 per ciascuna annualità pregressa, calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità.

9. All'indennizzo di cui al comma 8 non si applica il pagamento dell'imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), e degli interessi legali, e non si applica l'indennizzo di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 e dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
10. Qualora i comuni, le province e la Città Metropolitana non ottemperino a quanto previsto al comma 8, la regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori è disposta ai sensi dell'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016.
11. Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d'ufficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 9 della l.r. 80/2015.”.

Art. 4

Specifiche modalità operative per il rilascio delle concessioni di ponti
pubblici e privati.

Inserimento dell'articolo 7 ter nella l.r. 50/2021

1. Dopo l'articolo 7 bis della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
“Art. 7 ter
Specifiche modalità operative per il rilascio delle concessioni di ponti
pubblici e privati
1. Ai fini del rilascio o del rinnovo delle concessioni delle infrastrutture esistenti dei ponti, nel caso in cui non sia possibile attestare la compatibilità idraulica del manufatto ai sensi dell'articolo 3 del d.p.g.r. 42/R/2018, oppure qualora il manufatto non risulti adeguato alla normativa vigente, la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio provvisorio dell'opera compatibili con la tutela della pubblica incolumità.
2. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento, i soggetti concessionari garantiscono l'esercizio provvisorio dell'opera in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità, tenendo anche in considerazione le opere previste dalla pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e gli impatti sulle condizioni idrauliche al contorno.
3. L'atto di concessione è comunicato dalla Regione al comune territorialmente interessato affinché:
 - a) disponga le condizioni di esercizio transitorio dell'opera;
 - b) stabilisca le misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile).
4. Il comune inserisce le prescrizioni relative al comma 3 nel piano di protezione civile comunale e lo trasmette alla struttura regionale territorialmente competente. Nel medesimo piano il comune individua altresì:
 - a) le condizioni di vigilanza, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio;
 - b) le procedure di emergenza;
 - c) le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per il miglioramento del funzionamento del corso d'acqua.”.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016)

Art. 5

Oggetto.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 57/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016) dopo le parole: "l'utilizzazione delle acque" sono inserite le seguenti: "non rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), e in materia di indennizzi per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque senza titolo.".
2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 57/2017 è inserita la seguente: "a bis) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione degli indennizzi per l'occupazione e l'uso del demanio idrico senza titolo non rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 1 della l.r. 77/2016 e per l'utilizzazione delle acque senza titolo;".

Art. 6

Recupero dei canoni.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 57/2017

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente: "1 bis. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a bis), è accertato con specifici atti del responsabile della struttura territorialmente competente per materia notificato al trasgressore ai sensi della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 57/2017 dopo le parole: "del canone" sono inserite le seguenti: "o dell'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a bis)".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 57/2017 è aggiunto il seguente: "3 bis. Il recupero dell'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a bis), è effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo dalla notifica dell'atto di cui al comma 1 bis."

Art. 7

Recupero delle spese.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 57/2017

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017 è abrogato.

Art. 8

Accordi sostitutivi e di semplificazione.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 57/2017

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente: "4 bis. Le concessioni aventi ad oggetto l'utilizzazione del demanio idrico e delle relative aree di cui al presente articolo sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione, asseverata da un professionista abilitato, sulla compatibilità idraulica di cui all'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80), relativa a ciascuna interferenza fra le reti, il reticolo idrografico

regionale e le occupazioni del demanio idrico e delle relative aree. A tal fine i soggetti provvedono entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell'accordo alla trasmissione della documentazione di cui al presente comma.”.

2. Il comma 10 dell'articolo 9 della l.r. 57/2017 è sostituito dal seguente:
“10. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi, ai fini del rilascio della concessione è richiesto un indennizzo pari al canone per ogni anno di occupazione senza titolo, determinato sulla base dell'importo del canone definito ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo e calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità. Le somme e le maggiorazioni di cui al presente comma non sono gravate da interessi legali. All'indennizzo non si applica il pagamento dell'imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione).”
3. Dopo il comma 10 dell'articolo 9 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
“10.1 Le concessioni di cui al comma 7 sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della perizia asseverata e decorrono dalla data di rilascio della concessione nell'ambito della vigenza dell'accordo.”
4. Dopo il comma 10.1 dell'articolo 9 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
“10.2 Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d'ufficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 9 della l.r. 80/2015.”.

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)

Art. 9

Modifiche al preambolo della l.r. 80/2015

1. Nei “Visto” del preambolo della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), dopo il “Visto” riferito al decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, è inserito il seguente:
“Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) ed in particolare l'articolo 12, commi 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies;”.
2. Il punto 10 del preambolo della l.r. 80/2015 è sostituito dal seguente:
“10. Sulla base della normativa comunitaria e nazionale, la Regione verifica e valuta, nel rispetto degli atti di pianificazione nazionale di distretto con particolare riferimento alla pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto della pianificazione e programmazione regionale, la pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio e provvede alla regolamentazione dell'uso del suolo nelle aree perimetrate con la pianificazione di bacino al fine di prevenire e mitigare il rischio idrogeologico;”.
3. Il punto 12 del preambolo della l.r. 80/2015 è abrogato.
4. Dopo il punto 16 del preambolo della l.r. 80/2015 sono inseriti i seguenti:
“16 bis. Considerato che occorre definire, in conformità ai parametri stabiliti dalla norma nazionale, la disciplina del canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nonché del canone aggiuntivo, dovuto dai titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute che proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni fino alla riassegnazione, tenuto anche conto delle indicazioni impartite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella deliberazione del 6 novembre 2019 n. 490/219/A/EEL (Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del

- parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche);
- 16 ter. Considerato inoltre necessario stabilire l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti di grandi derivazioni idroelettriche debbono versare alla struttura regionale territorialmente competente in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione in caso di concessioni scadute;
- 16 quater. Considerato infine necessario emanare disposizioni transitorie per la prosecuzione delle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione;”.

Art. 10
Indennità di allagamento.
Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 80/2015

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
“Art. 2 bis
Indennità di allagamento
1. Le procedure espropriative di cui alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) e al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), da attivare per la realizzazione di opere di cui all'articolo 2 comma 1, lettera e), hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà.
2. Le limitazioni di cui al comma 1 sono iscritte nei pubblici registri immobiliari a cura dell'ente realizzatore dell'opera.
3. Ai proprietari delle aree di cui al comma 1, è corrisposto un indennizzo pari ad un terzo dell'indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo può essere incrementato fino ad un massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinato nel progetto dell'opera idraulica.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità di cui al comma 3, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.
5. Per i danni prodotti nell'ambito del funzionamento delle opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), non sono concessi contributi.”.

Art. 11
Conferenza per la difesa del suolo.
Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 80/2015

1. L'articolo 4 della l.r. 80/2015 è abrogato.

Art. 12
Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico.
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 80/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 80/2015 è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale annualmente provvede, con deliberazione, all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP) contenuto nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle

nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri)".

Art. 13

Regolamenti per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti. Quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 80/2015

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 80/2015 è sostituita dalla seguente:
"a) le condizioni e i criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica, diverse dalle grandi derivazioni idroelettriche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica);".
2. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 80/2015 sono aggiunte le seguenti parole: " , è fatta eccezione per le modalità di determinazione dei canoni delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che restano disciplinate dall'articolo 13 bis;".

Art. 14

Criteri per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque pubbliche.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 80/2015

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 80/2015 è sostituito dal seguente:
"3. Per la categoria d'uso idroelettrico, il canone da corrispondere annualmente è calcolato sulla base dei kilowatt di potenza nominale media di concessione, fatto salvo quanto diversamente stabilito per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 13 bis."

Art. 15

Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 80/2015

1. All'inizio dell'alea del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 80/2015 sono inserite le seguenti parole: "Fatto salvo quanto diversamente stabilito per le grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 13 bis;".
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 80/2015 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale annualmente provvede, con deliberazione, all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP) contenuto nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), ai sensi dell'articolo 2 della l. 39/2011".

Art. 16

Canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche.

Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 80/2015

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
"Art. 13 bis
Canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13 ter, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, i titolari di concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW, ivi compresi gli impianti tra loro in dipendenza funzionale in relazione alle reciproche interconnessioni delle fonti di alimentazione che determinano cumulativamente una potenza

nominale pari o superiore a 3000 kW, corrispondono alla Regione, in applicazione dell'articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs 79/1999, un canone di concessione così articolato:

- a) una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione;
 - b) una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto comprensiva dell'energia destinata a unità diverse da servizi ausiliari, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata dalla Regione, ed il corrispondente prezzo zonale orario dell'energia elettrica.
2. La componente fissa del canone è quantificata, in coerenza con l'articolo 12, comma 1-septies, del d.lgs 79/1999, in un importo pari ad euro 40,00 per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione ed è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Tale importo unitario è aggiornato annualmente, in proporzione alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Le variazioni sono calcolate rispetto al valore del canone riferito all'ultimo anno in cui è stato applicato l'aggiornamento della componente fissa del canone stesso, con effetti a partire dall'anno successivo a quello per il quale tali variazioni sono risultate almeno pari al 5 per cento.
 3. Il valore della percentuale costituente la componente variabile del canone è fissato nella misura del 2,5 per cento ed è corrisposto a consuntivo per il primo semestre dell'anno entro il 30 settembre e per il secondo semestre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il canone.
 4. In applicazione delle linee guida dell'ARERA, con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate, con formula matematica, le modalità di calcolo della componente variabile di cui al comma 3 al fine di evitare doppie contabilizzazioni derivanti dall'applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell'energia.
 5. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell'energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone.
 6. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia prodotta netta, nel rispetto di quanto previsto dal testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica dell'ARERA. Qualora l'impianto non sia oggetto di incentivazione, il concessionario è tenuto a comunicare alla Regione l'energia prodotta netta e i criteri utilizzati per determinarla. La Regione, tramite le strutture regionali competenti, può programmare periodici controlli su tali apparecchiature di misura.
 7. La mancata comunicazione delle predette informazioni costituisce grave inosservanza degli obblighi del concessionario.
 8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione può stipulare intese o accordi con il soggetto gestore delle reti per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, la Regione può stipulare accordi con il gestore dei servizi energetici per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della presente legge.”.

Art. 17

Grandi derivazioni idroelettriche. Canone aggiuntivo.
Inserimento dell'articolo 13 ter nella l.r. 80/2015

1. Dopo l'articolo 13 bis della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
“Art. 13 ter
Grandi derivazioni idroelettriche. Canone aggiuntivo
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo è dovuto un canone annuo aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, per l'esercizio degli impianti delle concessioni di

- grandi derivazioni idroelettriche scadute ed in attesa di nuova assegnazione.
2. Il canone aggiuntivo di cui al comma 1 è corrisposto dai concessionari annualmente alla Regione, in coerenza con l'articolo 12, comma 1 septies, del d.lgs 79/1999, in misura pari a euro 30,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione, fino al completamento delle procedure di assegnazione.
 3. Il canone aggiuntivo di cui al comma 1:
 - a) è versato entro il 30 novembre dell'anno di riferimento;
 - b) per la prima annualità e per l'annualità in cui la concessione è assegnata, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili; la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni si intende per intero.
 4. Il canone di cui al comma 1 è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento e l'importo da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore.
 5. Le variazioni del canone fissate dal presente articolo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento.”.

Art. 18

Disposizioni per la prosecuzione delle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione.

Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 80/2015

1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:

“Art. 28 bis
Disposizioni per la prosecuzione delle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 sexies, del d.lgs 79/1999, i titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di entrata in vigore del presente articolo, oppure in scadenza in data anteriore al 31 dicembre 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti, oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 27 agosto 2025, nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui al titolo in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite dalla struttura regionale territorialmente competente in attuazione della presente legge.
2. Ai sensi dell'articolo 12, commi 1 sexies e 1 septies, del d.lgs 79/1999, i concessionari di cui al comma 1, fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute, sono tenuti a versare, oltre al canone determinato dal provvedimento di concessione, anche:
 - a) il canone aggiuntivo di cui all'articolo 13 ter;
 - b) un corrispettivo per l'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate le modalità di calcolo del corrispettivo di cui al comma 2, lettera b), in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1 sexies, del d.lgs 79/1999, n. 79.”.

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico)

Art. 19

Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016, dopo le parole: "decorre dal 1° gennaio 2016" sono inserite le seguenti: "e la durata è determinata nel termine massimo di cui al comma 4. Il canone è determinato ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016".
2. Al comma 16 ter dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) le parole: "è applicata la sanzione di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016" sono sostituite dalle seguenti: "si applica l'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016".

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 20

Disposizioni sul pagamento dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e della correlata imposta

1. Ai pagamenti dei canoni delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), e all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e delle correlate imposte regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), ove dovute, nonché degli indennizzi di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati entro il 31 dicembre 2022 per gli anni dal 2016 al 2020, non si applica l'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016).

Art. 21

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 8 gennaio 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20.12.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 5 agosto 2024, n. 2

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Monia Monni

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 agosto 2024, n. 273

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 11 dicembre 2024

Approvata in data 20 dicembre 2024

Divenuta legge regionale 53/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle leggi regionali 80/2015, 77/2016, 57/2017, 50/2021, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80](#)

[Legge regionale 11 novembre 2016, n. 77](#)

[Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57](#)

[Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2025, N. 4

Trasferimento dell'impianto di depurazione Casa del Lupo.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

- Art. 1 - Trasferimento dell'impianto di depurazione sito in località Casa del Lupo
- Art. 2 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);

Visto il regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), e in particolare l'articolo 19;

Considerato quanto segue:

1. L'impianto di depurazione di scarichi civili ed industriali oggetto della presente legge è posto in Comune di Porcari, località Casa del Lupo, in un territorio ben definito della piana lucchese e risulta strategicamente funzionale ad una vasta area d'utenza costituita da una netta prevalenza industriale, caratterizzata da numerose aziende, particolarmente del settore cartario, oltre che dalla popolazione insistente nei territori dei Comuni di Porcari, Montecarlo, Altopascio e Capannori;
2. L'impianto svolge una fondamentale funzione nei territori di riferimento, si rende così necessario prevedere che i comuni della piana lucchese possano esercitare un'azione costante di vigilanza e controllo pubblico sul trattamento e depurazione dei reflui industriali, acquisendo l'impianto al demanio del comune in cui l'impianto è collocato;
3. La natura e la funzionalità pubblica del bene oggetto di trasferimento, in virtù delle quali il Comune di Porcari, nel cui demanio l'impianto viene trasferito, garantisce la destinazione demaniale del bene e una gestione dello stesso compatibile con la sua demanialità;
4. È necessario prevedere che il provvedimento amministrativo che approva il verbale di consegna del predetto bene immobile, sottoscritto dai rappresentanti dei singoli enti, costituisce titolo per la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari attraverso il passaggio al demanio del Comune di Porcari dell'impianto di depurazione scarichi civili ed industriali, appartenente al demanio regionale, identificato al catasto fabbricati del Comune Porcari al Foglio 12, Particella 804, Sub. 1;
5. È altresì necessario prevedere che i comuni interessati, per i quali l'impianto svolge una funzione strategica, potranno definire congiuntamente le azioni e le strategie di gestione del medesimo;
6. La destinazione demaniale e la strategicità per l'intero territorio della piana di Lucca dell'impianto di depurazione scarichi civili ed industriali c.d. "Casa del Lupo", stanti le quali, i Comuni di Porcari, Montecarlo, Altopascio e Capannori si impegnano a condividere, anche mediante la costituzione di un consorzio, le azioni e le strategie di gestione dell'impianto stesso;

Approva la presente legge

Art. 1

Trasferimento dell'impianto di depurazione sito in località Casa del Lupo

1. L'impianto di depurazione scarichi civili ed industriali posto in Comune di Porcari, località Casa del Lupo, appartenente al demanio regionale, è trasferito a titolo gratuito nel demanio del Comune di Porcari, il quale è tenuto a mantenerne il requisito di demanialità.
2. Il trasferimento del bene avviene a seguito di sottoscrizione del verbale di consegna da parte del Comune e dell'ufficio regionale competente in materia di patrimonio. Costituisce titolo per la trascrizione e la voltura presso la conservatoria dei registri immobiliari il provvedimento amministrativo del Comune di Porcari che approva il verbale di consegna sottoscritto dai rappresentanti dei singoli enti.
3. Il Comune di Porcari, a seguito del trasferimento, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene trasferito e nei rapporti contrattuali in corso comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento e garantisce la destinazione demaniale del bene e una gestione dello stesso compatibile con la sua demanialità.
4. I Comuni di Porcari, Montecarlo, Altopascio e Capannori si impegnano a condividere congiuntamente, anche in forma consortile, le azioni e le strategie di gestione dell'impianto di depurazione scarichi civili ed industriali c.d. "Casa del Lupo", tenuto conto della destinazione demaniale e della strategicità per l'intero territorio della piana di Lucca dell'impianto medesimo.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dalla presente legge sono pari ad euro 180,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027 e fanno carico agli stanziamenti della tipologia di entrata 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio di previsione 2025 – 2027.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, rispettivamente per competenza e cassa per l'anno 2025 e per sola competenza per gli anni 2026 e 2027, con contestuale e parallela riduzione per l'importo annuo di euro 180,00 degli stanziamenti di entrata iscritti alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" e di quelli di uscita iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 06 "Ufficio Tecnico", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025 – 2027.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 8 gennaio 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20.12.2024

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 4 novembre 2024, n. 1

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Monia Monni

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 novembre 2024, n. 285

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 11 dicembre 2024

Approvata in data 20 dicembre 2024

Divenuta legge regionale 54/2024 (atti del Consiglio)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2025, N. 5

**Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla
realizzazione di poli per specifici settori industriali.
Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa
e del tessuto economico e sociale del territorio.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Natura giuridica e scopi
- Art. 3 - Costituzione e partecipazione
- Art. 4 - Funzioni
- Art. 5 - Manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture
- Art. 6 - Organi
- Art. 7 - Assemblea
- Art. 8 - Comitato direttivo
- Art. 9 - Presidente
- Art. 10 - Revisore contabile unico
- Art. 11 - Competenze della Giunta regionale
- Art. 12 - Statuto
- Art. 13 - Programmazione delle attività
- Art. 14 - Risorse finanziarie
- Art. 15 - Clausola valutativa
- Art. 16 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3 bis, e l'articolo 4, comma 1, lettere a), n), n bis), o), z), dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e, in particolare, l'articolo 65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e, in particolare, l'articolo 50;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione);

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e, in particolare, l'articolo 36;

Visto della legge del 23 dicembre 1998, n. 488 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e, in particolare, l'articolo 63;

Visto la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e, in particolare, l'articolo 1, comma 228;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l. r. 82/2015);

Visto il parere istituzionale obbligatorio, favorevole a maggioranza, espresso dalla Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto nella seduta del 19 novembre 2024;

Considerato quanto segue:

1. Aree industriali differenti sul territorio regionale necessitano di una riqualificazione infrastrutturale al fine di creare le condizioni per permettere nuovi insediamenti produttivi sostenendo, al contempo, i processi di riconversione produttiva delle aziende;
2. Si rende necessaria una programmazione territoriale per agevolare una razionalizzazione del tessuto produttivo con lo scopo di identificare e rafforzare i distretti industriali dislocati sul territorio;
3. La Regione intende rafforzare ulteriormente la sua capacità attrattiva nell'ambito dei distretti industriali perseguendo un modello di sviluppo locale sostenibile a livello economico, sociale e ambientale;

4. Per rafforzare tale visione, in una fase di particolare sofferenza del tessuto produttivo del territorio, con specifico riguardo ai settori industriali dell'automotive e metalmeccanico, la Regione intende dotarsi di ulteriori strumenti che agevolino una nuova organizzazione delle aree produttive dismesse e che consentano il coordinamento fra enti territoriali per sostenere l'ampliamento di infrastrutture urbanistiche in grado di potenziare la competitività delle aziende;
5. È opportuno, in questo senso, favorire la realizzazione delle infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, al fine di facilitare l'insediamento di imprese e di migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, prioritariamente attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di aree produttive dismesse, nonché al fine di attivare azioni di reindustrializzazione, di consolidamento, promozione e sviluppo delle attività produttive del territorio regionale anche in riferimento ai settori della mobilità leggera e sostenibile così come in quello delle energie rinnovabili;
6. È opportuno altresì promuovere, anche attraverso propri enti strumentali o collaborazioni con università degli studi e centri di ricerca, l'elaborazione di analisi economiche e di studi di settore volti ad individuare, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, i settori e le aree ritenute strategiche per le azioni di reindustrializzazione, consolidamento, promozione e sviluppo industriale;
7. Per tali motivi, risulta appropriato sostenere e disciplinare la costituzione e il funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori strategici, tra cui quelli della mobilità leggera e delle energie rinnovabili, e aventi lo scopo di favorire i processi di insediamento di nuove realtà produttive tramite la valorizzazione, gestione e recupero degli immobili da destinare alla produzione, nonché la gestione delle attività e dei servizi strumentali all'insediamento delle attività produttive e dei servizi consortili;
8. In quest'ottica la Regione:
 - sostiene esperienze di trasmissione e di recupero d'impresa da parte di lavoratori e lavoratrici, nonché le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori e lavoratrici che intendono rilevare l'attività, o rami di attività, dell'azienda nella quale hanno operato, ai fini di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di competenze accumulato;
 - garantisce lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso; sviluppo del territorio dal punto di vista industriale, occupazionale, sociale e ambientale nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future;
 - promuove i propri sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici come componente costitutiva del patrimonio territoriale, di specifico interesse collettivo;
 - promuove programmi complessi di riqualificazione insediativa come strumento di programmazione attuativa, finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti;

Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), la presente legge definisce e disciplina l'assetto, l'organizzazione e il funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale per la Regione Toscana, di seguito denominati "consorzi", finalizzati a supportare processi innovativi ad alto impatto tecnologico, capaci di rispondere alle esigenze del territorio e delle comunità locali e a sostenere la realizzazione di poli per specifici settori strategici, tra cui quelli della mobilità leggera e delle energie rinnovabili.
2. La presente legge intende, inoltre, promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative, sostenere lo sviluppo economico, salvaguardare i livelli occupazionali, favorire la crescita e la qualità dei livelli di occupazione del territorio regionale, nonché la ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici di aziende in situazioni di crisi, con problemi di ricambio generazionale nella proprietà familiare o a rischio di delocalizzazione.

Art. 2
Natura giuridica e scopi

1. I consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici ai sensi dell'articolo 36 della l. 317/1991, hanno autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.
2. La loro finalità è promuovere l'industrializzazione, la reindustrializzazione e l'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.

Art. 3
Costituzione e partecipazione

1. Possono promuovere la costituzione dei consorzi di sviluppo industriale e partecipare agli stessi i seguenti soggetti che operano nel territorio di competenza dei consorzi: la Regione, la Città Metropolitana di Firenze, le province, i comuni il cui territorio è interessato dal comprensorio consortile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, altri enti ed istituti pubblici, università degli studi e organismi di ricerca, associazioni degli imprenditori e cooperative.
2. La proposta di costituzione contiene, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, gli obiettivi che si intendono perseguire mediante la costituzione del consorzio, nonché la precisa definizione dell'ambito territoriale di riferimento e gli atti di adesione formalmente adottati dai soggetti interessati.
3. La Giunta regionale, verificata la sussistenza della condizione di autonomia organizzativa ed economica, nonché l'aderenza alla programmazione regionale e alle funzioni assegnate dalla presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, approva la costituzione di un consorzio stabilendone la durata.
4. Ai consorzi possono aderire altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese di diritto privato, secondo quanto stabilito dallo Statuto, qualora tali soggetti operino nella stessa area o per le stesse finalità del consorzio.
5. Lo statuto dei consorzi definisce i diritti e le modalità di voto in assemblea dei soggetti consorziati.

Art. 4 Funzioni

1. In coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, i consorzi promuovono azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l'insediamento e lo sviluppo di attività produttive, assicurando la più ampia partecipazione delle realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti nel territorio di riferimento. Il consorzio può intervenire con azioni di promozione anche al di fuori delle proprie aree di competenza territoriale, previo specifico accordo con i comuni competenti per territorio.
2. I consorzi provvedono in particolare a:
 - a) individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, la disponibilità di aree industriali e di immobili da destinare alla produzione, con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree esistenti anche se, totalmente o parzialmente, dismesse;
 - b) valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici degli enti locali consorziati e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
 - c) favorire l'insediamento di nuove imprese e promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive;
 - d) sostenere studi, progetti e iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, ivi compresa la presentazione di progetti fruenti di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea;
 - e) realizzare e gestire attività strumentali all'insediamento di attività produttive;
 - f) sostenere l'insediamento di realtà interessate a creare, negli spazi di gestione del consorzio, un polo culturale con l'obiettivo di rivitalizzare anche il tessuto sociale dei territori;
 - g) sostenere, nel caso di crisi industriali di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, a lavoratori e lavoratrici o a cooperative da essi costituite;
 - h) realizzare e gestire i servizi consortili, quali infrastrutture e reti, per i quali determina e riscuote i corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nell'area di competenza;
 - i) esercitare le attività previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
3. Gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori compresi nei piani consortili, sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. A tal fine, nell'esercizio delle proprie competenze i consorzi possono proporre provvedimenti espropriativi agli enti territorialmente competenti. Nel territorio di competenza dei consorzi resta ferma la competenza dei comuni nelle funzioni amministrative relative alle espropriazioni per pubblica utilità come previsto dalla legge regionale del 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).
4. Oltre a quanto in potere dei consorzi ai sensi del comma 3, i comuni interessati possono realizzare gli espropri previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
5. Le aree e gli immobili nella disponibilità, a qualunque titolo, dei consorzi sono assegnati ad imprese che esercitano attività industriali, artigianali, commerciali o di prestazione di servizi strumentali alla produzione, che presentano un piano industriale in linea con le finalità espresse in fase di programmazione dalle assemblee dei consorzi. A parità di condizioni, coerentemente con la finalità della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), e in linea con quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), vengono privilegiate, nell'assegnazione degli immobili, le aziende cooperative costituite da lavoratori e lavoratrici di imprese in crisi o in fallimento.

6. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i consorzi possono concludere, con la Regione e con gli altri enti pubblici, accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa.
7. I consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del piano regolatore consortile che indica, tra l'altro, la localizzazione degli insediamenti produttivi e di opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree consortili, i centri di assistenza e promozione delle imprese dei quali è prevista la realizzazione.

Art. 5

Manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

1. La Regione, i comuni e altri enti possono affidare ai consorzi per lo sviluppo industriale la manutenzione e la gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci esistenti e da realizzare sulla base di apposite convenzioni.
2. La gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli impianti realizzati nelle aree e nei nuclei industriali sono assicurati dai consorzi anche attraverso apposite società di gestione, secondo le norme vigenti.

Art. 6

Organi

1. Sono organi dei consorzi:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Comitato direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore contabile unico.
2. Il consorzio, nell'ambito della sua autonomia statutaria e organizzativa, può costituire un Comitato tecnico scientifico a supporto delle determinazioni dei propri organi e con funzione consultiva rispetto agli atti programmatici principali o su qualsiasi atto il Presidente ritenga utile l'espressione di un parere. La nomina e la composizione del Comitato tecnico scientifico sono disciplinate dallo statuto dei consorzi.

Art. 7

Assemblea

1. L'Assemblea del consorzio è composta dai presidenti e dai sindaci degli enti territoriali, o loro delegati, e dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli ulteriori enti partecipanti. Ciascun ente partecipante ha diritto ad un rappresentante
2. L'Assemblea si intende validamente costituita se risulta presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. La prima seduta dell'Assemblea è presieduta dal componente più anziano.
4. Spetta all'Assemblea:
 - a) approvare lo statuto e le sue modifiche;
 - b) approvare il budget economico annuale e triennale;
 - c) approvare il programma triennale delle attività del consorzio e le sue modifiche;
 - d) approvare il bilancio di esercizio;
 - e) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;
 - f) approvare la dotazione organica del consorzio;
 - g) deliberare sulle operazioni di acquisizione di immobili e di terreni;
 - h) deliberare su operazioni di indebitamento a medio e lungo termine;
 - i) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;

- j) nominare il Presidente e i componenti del Comitato direttivo;
 - k) deliberare la partecipazione del consorzio a società, pubbliche e private, il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolta dal consorzio;
 - l) determinare l'entità dei corrispettivi e dei contributi dei soggetti consorziati;
 - m) determinare il trattamento economico del Presidente e del Revisore contabile unico, nonché l'ammontare del gettone di presenza dei membri del Comitato direttivo in misura non superiore a 30,00 euro per seduta giornaliera.
5. Le delibere sono assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dell'Assemblea, secondo le modalità previste dallo statuto
 6. La partecipazione all'Assemblea è a titolo gratuito
 7. L'esercizio dei diritti di voto di ciascun componente presuppone che il soggetto rappresentato sia in regola con il versamento dei contributi annui.

Art. 8 Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, incluso il Presidente, che ne è membro di diritto.
2. Il Comitato direttivo è composto da soggetti dotati di comprovata esperienza e competenza nelle materie concernenti l'attività svolta dal consorzio, risultante da documentato curriculum.
3. Al Comitato direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione, di concerto con il Presidente, degli indirizzi generali dell'Assemblea, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa.
4. La durata in carica del Comitato direttivo è pari a tre anni e i suoi componenti possono essere rinnovati per una sola volta.
5. Il Comitato direttivo predispose lo schema di programma triennale di attività del consorzio.
6. Ai componenti del Comitato direttivo spetta un gettone di presenza, determinato dall'assemblea nel rispetto del limite di cui all'articolo 7, comma 4, lettera m).

Art. 9 Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea, anche tra soggetti al di fuori della stessa, ed è dotato di comprovate capacità ed esperienze manageriali almeno quinquennali e di idonea laurea magistrale o equivalente.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del consorzio ed esercita le funzioni di direzione demandategli dallo Statuto, nonché attua, di concerto con il Comitato direttivo, le decisioni dell'Assemblea.
3. Al Presidente spetta un'indennità di carica omnicomprensiva determinata dall'Assemblea in misura non superiore al 70 per cento dell'emolumento spettante ai dirigenti regionali di ruolo responsabili di settore complesso, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.
4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Presidente provvede in particolare a:
 - a) stipulare i contratti e le convenzioni in cui il consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il consorzio medesimo verso l'esterno;
 - b) contrarre mutui per finanziare investimenti, previa autorizzazione dell'Assemblea.
5. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

Art. 10
Revisore contabile unico

1. Il Revisore contabile unico è nominato dal Consiglio regionale.
2. Il Revisore contabile unico dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.
3. Al Revisore contabile unico spetta un'indennità annua determinata dall'Assemblea in misura non superiore al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
4. Il Revisore contabile unico verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attività del consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione del consorzio. A tal fine, in particolare:
 - a) verifica il budget, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili più rilevanti del consorzio e predispose le relazioni e i pareri di accompagnamento;
 - b) controlla la gestione del consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate.
5. Il Revisore contabile unico vigila sull'osservanza da parte del consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale.
6. La relazione con la quale il Revisore contabile unico esprime il parere sul budget del consorzio contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Egli relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio ed al Consiglio regionale sui risultati della propria attività.
7. Il Revisore contabile unico esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
8. Il Revisore contabile unico può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e chiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

Art. 11
Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, dopo idonea diffida, provvede a sciogliere gli organi di amministrazione dei consorzi nelle ipotesi di:
 - a) grave e perdurante dissesto economico e finanziario del consorzio;
 - b) impossibilità degli organi consortili ad operare;
 - c) gravi irregolarità della gestione;
 - d) stravolgimento dei fini istituzionali del consorzio.
2. Nei casi di scioglimento degli organi il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina un commissario per la gestione dell'ente per il periodo necessario alla ricostituzione degli organi ordinari e, comunque, per non più di sei mesi.
3. Nell'esercizio del suo potere di vigilanza, la Giunta regionale può:
 - a) chiedere al Revisore contabile unico informazioni o disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari;
 - b) provvedere, previa diffida agli organi dei consorzi e mediante la nomina di commissari "ad acta", al compimento di atti obbligatori per legge, quando il consorzio ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.

Art. 12
Statuto

1. Lo statuto del consorzio stabilisce principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento del consorzio medesimo e, in particolare:
 - a) definisce le attribuzioni del consorzio e le sue modalità di funzionamento;
 - b) individua le competenze degli organi di cui all'articolo 6 e ne disciplina il funzionamento;
 - c) definisce le modalità per l'esercizio della facoltà di recesso dalla posizione di consorziato, nonché i criteri per procedere ad un'esclusione e le modalità di esclusione dei partecipanti inadempienti agli obblighi consortili;
 - d) definisce le norme relative all'ordinamento del personale;
 - e) definisce i diritti di voto spettanti ai soggetti consorziati e le modalità di voto in Assemblea.
2. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 13
Programmazione delle attività

1. I consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi triennali di attività, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.
2. Il programma di attività, predisposto dal Comitato direttivo, è approvato dall'Assemblea del consorzio ed è inviato entro dieci giorni dall'adozione alla Giunta regionale, che lo trasmette successivamente al Consiglio regionale a fini conoscitivi.

Articolo 14
Risorse finanziarie

1. Il consorzio provvede allo svolgimento delle proprie attività con:
 - a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati;
 - b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio;
 - c) i corrispettivi, a carico delle imprese con sede legale o con un'unità locale nel territorio di competenza del consorzio, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
 - d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;
 - e) i contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
 - f) ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile;
 - g) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, compresi eventuali finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, quali i mutui di cui all'articolo 63, comma 5, della l. 448/1998, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, alla prestazione di servizi e alla manutenzione di opere e servizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali dei consorzi.
2. La Regione può destinare annualmente un contributo ai consorzi di sviluppo industriale, in ragione delle utilità che realizzano a favore del sistema produttivo, valutate sulla base del piano economico e finanziario per ciascun anno finanziario ed in ragione degli obiettivi raggiunti,

come definiti nel piano di sviluppo, nonché in ragione di una comprovata conduzione gestionale, improntata ai principi economici dell'efficienza e dell'efficacia.

3. Il contributo di cui al comma 2, qualora erogato in favore di un consorzio cui aderisca la Regione, è da intendersi comprensivo del contributo annuo dovuto dalla stessa ai sensi del comma 1, lettera a).

Art. 15

Clausola valutativa

1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull'efficacia della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive, in particolare:
 - a) le dotazioni finanziarie ed immobiliari dei consorzi costituiti, specificando la quantità e la tipologia dei soggetti ad essi partecipanti;
 - b) le azioni promosse dai consorzi medesimi finalizzate alla reindustrializzazione del territorio di riferimento, le imprese coinvolte ed i risultati conseguiti;
 - c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, 2026 e 2027.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo per l'annualità 2025 e per sola competenza per le annualità 2026 e 2027:

Anno 2025

 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 250.000,00;
 - in aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 250.000,00.

Anno 2026

 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 250.000,00;
 - in aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 250.000,00.

Anno 2027

 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 250.000,00;
 - in aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 250.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 8 gennaio 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.12.2024

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 5 novembre 2024, n. 283

Proponenti:

Consiglieri Noferi, Anselmi, Ceccarelli, Galletti, Sguanci

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 12 dicembre 2024

Approvata in data 21 dicembre 2024

Divenuta legge regionale 57/2024 (atti del Consiglio)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2025, N. 6

**Disposizioni in materia di agriturismo d'epoca e di comunicazione dei dati.
Modifiche alla l.r. 30/2003.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Agriturismo d'epoca. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2003

Art. 2 - Obblighi di comunicazione dei dati. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 30/2003

Art. 3 - Entrata in vigore

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana);

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);

Considerato quanto segue:

1. In analogia a quanto previsto dall'articolo 45 (Residenze d'epoca) della l.r. 61/2024, si prevede che gli agriturismi che alloggiano i propri ospiti in immobili di particolare pregio storico-architettonico possano assumere la denominazione aggiuntiva di "agriturismo d'epoca";
2. Per adeguarsi alla nuova "governance" in materia di sistema informativo regionale del turismo posta dalla l.r. 61/2024 e, in particolare, alle nuove competenze attribuite alle comunità d'ambito turistico o unioni dei comuni, è necessario modificare le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei flussi turistici da parte dell'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche;
3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Agriturismo d'epoca.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2003

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana) è aggiunto il seguente:
"2 ter. Gli agriturismi che offrono alloggi ubicati in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), possono assumere la denominazione aggiuntiva di "agriturismo d'epoca".

Art. 2

Obblighi di comunicazione dei dati.
Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 10 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Obblighi di comunicazione dei dati
 1. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei dati richiesti per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) al comune capofila della comunità d'ambito turistico o all'unione dei comuni competente per territorio.
 2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche registra giornalmente, mediante apposita procedura telematica, i dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
 3. Le modalità e le tempistiche delle comunicazioni dei dati di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 72 della l.r. 61/2024."

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 8 gennaio 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20.12.2024

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 20 novembre 2024, n. 286

Proponente:

Consigliere Gianni Anselmi

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 17 dicembre 2024

Approvata in data 20 dicembre 2024

Divenuta legge regionale 56/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30](#)

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**